

Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00117

Atto n. 4-00117

Pubblicato il 5 giugno 2008

Seduta n. 15

POLI BORTONE - Ai Ministri dell'interno e per le politiche comunitarie. -

Premesso che:

gli intollerabili episodi di violenza da parte di cittadini extracomunitari e residenti illegalmente in Italia hanno posto in essere nel Paese un vero e proprio "allarme sicurezza";

il "pacchetto sicurezza" del ministro Maroni, a giudizio dell'interrogante superando l'inerzia del Governo precedente, contribuisce sicuramente a dare un segnale forte e deciso alla lotta all'immigrazione clandestina;

è forse opportuno, tuttavia, interrogarsi sulla violazione della normativa comunitaria in relazione alle disposizioni del decreto-legge 23 maggio 2008 , n. 92. Tale decreto modifica, all'art. 1, l'art. 235 del codice penale e dispone che: "Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni",

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo abbiano tenuto conto:

1) della circostanza che l'art. 235 del codice penale così come modificato dal decreto-legge di cui sopra, al di là dell'indubbia necessità di espellere i cittadini extracomunitari clandestini che delinquono, comporti una totale equiparazione tra questi ed i cittadini europei al punto che un cittadino comunitario, punito con una pena detentiva superiore a due anni, pur potendo non avere commesso un reato che abbia concretamente messo in pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, è allontanato con un provvedimento automatico e di espulsione e con conseguente divieto di reingresso;

2) della circostanza che risultano violati, rispettivamente l'art. 18 del Trattato dell'Unione europea, l'articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 32,

che recepisce la direttiva 2004/38/CE e recante modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sulla base dei quali il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per motivi di sicurezza dello Stato e motivi imperativi di pubblica sicurezza;

3) della circostanza che i citati motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendosi urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza;

4) del fatto che si tratta di provvedimento da motivare caso per caso dall'autorità amministrativa e da valutare poi dall'autorità giurisdizionale come del resto previsto dalla lettera del citato art. 1 del decreto legislativo n. 32 del 2008 e che si deve tener conto di comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza, nonché del fatto che l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti e che infine le autorità, rispettivamente amministrativa e giudiziaria nell'adozione del citato provvedimento devono tenere nella giusta considerazione la durata del soggiorno in Italia dell'interessato, la sua età, la sua situazione familiare ed economica, il suo stato di salute, la sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e l'importanza dei suoi legami con il Paese d'origine;

5) della circostanza che la citata direttiva costituisce il punto di arrivo di una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia europea ai sensi della quale l'espulsione del cittadino europeo deve fondarsi su una valutazione caso per caso di tipo soggettivo;

6) dell'ulteriore circostanza che, in due sentenze della Corte di Giustizia riguardanti due cittadini italiani, espulsi, rispettivamente dallo Stato tedesco e dallo Stato greco perché facevano uso di sostanze stupefacenti ed avevano commesso altri reati, si è stabilito che "sebbene uno Stato membro possa considerare che l'uso di stupefacenti costituisce un pericolo per la collettività idoneo a giustificare provvedimenti speciali nei confronti degli stranieri che violino la normativa sugli stupefacenti, la deroga dell'ordine pubblico deve tuttavia essere interpretata restrittivamente, cosicché l'esistenza di una condanna penale può giustificare un'espulsione solo nei limiti in cui le

circostanze che hanno portato a tale condanna provino un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (causa C-348/96, Calfa, Racc. pag 1-11, punti 22-24 e sentenza della Corte di giustizia 29 aprile 2004);

7) del fatto che, quindi, il pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato non si manifesta automaticamente in tutti i casi di commissione di reati puniti con pene a partire da due anni ed un giorno, ragion per cui l'assenza di discrezionalità di chi pronuncia l'espulsione è contraria al diritto comunitario come del resto sostenuto dal Governo italiano tramite l'avvocato Fiorilli nella causa tra il Governo tedesco ed il cittadino italiano Oliveri (sentenza Orfanopoulos, Oliveri, cause riunite C-482/01 e C-493/01);

8) dell'ulteriore circostanza che tale orientamento è coerente con l'istituzione della cittadinanza dell'Unione europea a partire dal Trattato di Maastricht del 1992 e la libera circolazione e soggiorno dei cittadini europei;

9) del fatto che, quindi, la comprensibile necessità di punire persone colpevoli di reati di etnia Rom, rumeni ma anche europei, ha forse indotto il Governo a generalizzare eccessivamente, dimenticando che al di là della necessità che l'autore di un reato debba scontare la pena inflittagli: un cittadino europeo, soprattutto se residente in Italia da molti anni insieme alla propria famiglia, già titolare di diritti di elettorato nelle elezioni amministrative, non può subire lo stesso trattamento di chi europeo non è;

10) del serio rischio che la asserita violazione del diritto comunitario comporti per effetto della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte costituzionale italiana un vero e proprio stravolgimento delle fonti del diritto e della ripartizione delle antinomie, al punto che i giudici chiamati a giudicare un ricorso presentato avverso un'espulsione di un cittadino europeo per menzionate ragioni dovranno inevitabilmente disapplicare la legge successiva contraria al diritto comunitario (e quindi il decreto-legge) vanificando lo scopo della disciplina ed accrescendo il contenzioso e le spese giudiziarie